


autostrada del brennero

SERVIZIO DI PULIZIA E IMBIANCATURA DELLE PARETI
DELLE GALLERIE, PULIZIA DELLE BARRIERE ANTIRUMORE,
PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE DI SOSTA

3

SCHEMA DI CONTRATTO

0	dic. 2023	EMISSIONE	M. Di Nardo	G. Andreani	C. Costa
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA: DICEMBRE 2023			<div>AREA MOBILITA'</div>	IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:	
NUMERO PROGETTO:				<div>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dott. Ing. CARLO COSTA Nr. 891 INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</div>	

INDICE

ART. 1	NORME APPLICABILI	3
ART. 2	DEFINIZIONI.....	3
ART. 3	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 4	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI	3
ART. 5	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	4
ART. 6	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	4
ART. 7	PREZZI DI ELENCO	6
ART. 8	REVISIONE PREZZI	7
ART. 9	PROGRAMMA DEL SERVIZIO.....	7
ART. 10	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 11	SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO	9
ART. 12	CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITÀ'	10
ART. 13	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO ..	11
ART. 14	MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	11
ART. 15	PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE...	12
ART. 16	CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEL SERVIZIO.....	13
ART. 17	RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE	14
ART. 18	PERSONALE DELL'APPALTATORE	15
ART. 19	SERVIZI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI.....	15
ART. 20	CONTO FINALE.....	16
ART. 21	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 22	PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO	22
ART. 23	SUBAPPALTI E COTTIMI	22
ART. 24	CONTESTAZIONI E RISERVE	25
ART. 25	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI..	26
ART. 26	GESTIONE DEI SINISTRI.....	26
ART. 27	DANNI SUBITI DALL'APPALTATORE	27
ART. 28	DANNI DA FORZA MAGGIORE	27
ART. 29	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	28
POLIZZA CAR.....		28
ART. 30	ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	29
ART. 31	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	29
ART. 32	RECESSO DAL CONTRATTO	30
ART. 33	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE	30
ART. 34	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	31
ART. 35	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	31
ART. 36	DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE	31
ART. 37	INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016	31
ART. 38	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	32
ART. 39	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	32
ART. 40	DOMICILIO LEGALE	33
ART. 41	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
ART. 42	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	33
ART. 43	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	34
ART. 44	SPESE CONTRATTUALI.....	34

SCHEMA DI CONTRATTO

all'esecuzione del servizio di pulizia e imbiancatura delle pareti delle gallerie, pulizia delle barriere antirumore, pulizia e sanificazione delle aree di sosta.

Premesso che:

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera n. 11 del 28 luglio 2023, ha approvato il progetto relativo al servizio di pulizia e imbiancatura delle pareti delle gallerie, pulizia delle barriere antirumore, pulizia e sanificazione delle aree di sosta;
- Autostrada del Brennero S.p.A. ha individuato il contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del medesimo decreto;
- l'Appaltatore dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recato sui posti dove dovranno eseguirsi le prestazioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione della qualità e dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Appaltatore dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- l'Appaltatore dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'Appaltatore dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra, nato/a a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10, Codice Fiscale n. 00210880225 (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e, nato/a a, il, nella sua qualità di dell'operatore economico, con sede in, via n°....., Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", e relativi allegati;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici;
- **Capitolato:** il capitolato speciale;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario dell'appalto;
- **DEC:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- **RUP:** il Responsabile del Progetto.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e imbiancatura delle pareti delle gallerie, pulizia delle barriere antirumore, pulizia e sanificazione delle aree di sosta.

ART. 4 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI

Il servizio ha durata di 3 (tre) anni decorrenti dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto, riportato sul relativo verbale. La Società si riserva comunque la possibilità di rinnovare il servizio in oggetto per ulteriori 3 (tre) anni ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice.

PENALI PER RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato dal Direttore dell'esecuzione, di cui all'articolo "PROGRAMMA DEL SERVIZIO", con riferimento a ciascun ordinativo di servizio, per ogni giorno di ritardo nell'inizio e/o nella consegna rispetto al termine stabilito, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del singolo ordinativo medesimo.

Resta facoltà e diritto della Società di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, conseguenti dal ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, provocati dal turbamento del traffico veicolare (code, incidenti, ecc.). Eventuali ritardi nell'inizio della prestazione potranno trovare compensazione con l'impiego di un minor tempo rispetto a quello assegnato per l'esecuzione dell'intervento.

Le penali non escludono il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore, da parte della Società, per i danni verificatisi per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del servizio, l'Impresa non potrà mai attribuirne la colpa, in tutto

o in parte, ad altre ditte che, per conto dell'Impresa stessa, provvedano ad altre prestazioni o forniture.

ART. 5 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale è di netti euro _____, comprensivo di netti euro 1.087.011,75 per costi della sicurezza e di netti euro _____ per costi della manodopera.

Gli importi da corrispondersi effettivamente all'Appaltatore saranno contabilizzati a misura in base alle effettive attività da quest'ultimo eseguite.

Gli importi stimati, indicati nella Relazione tecnica illustrativa, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti dall'articolo "MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE", senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I prezzi e gli importi del servizio sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). che sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

L'importo contrattuale, eventualmente rideterminato in base alla clausola di revisione prezzi di cui al successivo articolo "revisione prezzi", è da intendersi remunerativo di tutti gli oneri contrattuali, ivi inclusi il costo del personale, dei mezzi di trasporto e d'opera, le spese accessorie e ogni costo e onere necessario per il servizio oggetto d'appalto, secondo le modalità indicate nel Capitolato e negli altri documenti di gara.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato **a misura**, nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro specificate nell'articolo "AMMONTARE DELL'APPALTO" e descritte nell'articolo "DESCRIZIONE DEL SERVIZIO" del Capitolato Speciale – Descrizione delle Lavorazioni.

Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli elaborati di progetto facenti parte integrante del presente contratto.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera verrà effettuata a misura, sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite. Tali costi non saranno comunque soggetti a ribasso, salvo quanto previsto all'articolo 41, comma 14, del Codice.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero S.p.A. dovranno prevedere, nell'apposito campo del documento elettronico denominato "esigibilità IVA", il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" ex art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate digitalmente e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi dell'art.1, commi 209-214 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresì sul sito dell'IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero S.p.A. è: 3FI8S2.

Pagamento del corrispettivo:

La Società, previa specifica richiesta dell'Appaltatore corredata di apposita garanzia fideiussoria, procederà all'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale nel rispetto dell'articolo 125 del Codice. La garanzia, dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria deve essere redatta in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Si darà luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento del servizio ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore raggiunga l'ammontare minimo corrispondente ad euro 300.000,00 (trecentomila euro) dell'importo contrattuale, al lordo delle ritenute di legge oppure qualora il servizio rimangano sospesi per cause non dipendenti dall'Appaltatore per un periodo superiore a 45 giorni.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, al netto dell'importo di recupero dell'anticipazione eventualmente pagata ai sensi del presente articolo, sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento del servizio.

Nel rispetto dell'articolo 125, comma 3, del Codice il DEC contestualmente all'esito positivo dell'accertamento delle condizioni contrattuali, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'Appaltatore ai sensi del medesimo comma, adotta lo stato di avanzamento del servizio e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stati di avanzamento. Trova applicazione l'articolo 125, comma 4, del Codice.

L'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, salvo quanto previsto all'articolo 125, comma 5, del Codice.

A norma dell'articolo 125, comma 1, del Codice eventuali ritardi nell'esecuzione della prestazione imputabili all'Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo senza che per tale motivo l'Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti o indennità. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice, e fatto salvo quanto disciplinato in tema di inadempienze, in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora i risultati delle verifiche, anche tecniche, compiute durante il corso del servizio non avessero dato esito nel complesso favorevole, la Società potrà effettuare altre trattenute nella misura che riterrà opportuna, in pendenza dell'esito del collaudo.

Pagamento a saldo

Ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del Codice, all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Ogni pagamento di cui al presente articolo rimane subordinato all'accertamento, da parte della Società, della regolarità contributiva verso gli Istituti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore e dei subappaltatori. Si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni, subordinandolo alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo a norma dell'articolo "Garanzie e coperture assicurative" del presente schema di contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla presentazione della stessa.

Prestazioni in economia

La Società ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di materiali e il noleggio di mezzi d'opera e attrezzature. Le quantità di tali prestazioni, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, saranno annotate da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto o di un suo assistente incaricato in apposite liste settimanali che saranno sottoposte a sottoscrizione dell'Appaltatore.

Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del 15% per spese generali, più il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella Provincia interessata dall'intervento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia.

Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all'Appaltatore per le altre prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati nel Listino Prezzi dell'ANAS.

ART. 7 PREZZI DI ELENCO

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i servizi e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso - esclusi i costi della manodopera, non suscettibili di ribasso salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 14, del Codice - offerto in sede di gara.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo "REVISIONE DEI PREZZI" del presente schema di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.

I prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi del servizio a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché

l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;

- d) per il servizio: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale – Prescrizioni Tecniche; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I prezzi unitari tengono altresì conto dell'utile d'impresa.

Per il servizio che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dal DEC o previste dal progetto.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore, addebitandoglieli a norma dell'allegato II.14, del Codice. Qualora, però, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

ART. 8 REVISIONE PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 comma 1, del Codice, a decorrere dal secondo anno contrattuale e per tutti gli anni successivi, si potrà procedere alla revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. L'adeguamento è richiedibile una sola volta l'anno e opera nella misura dell'80% della variazione stessa.

Per le voci all'interno dell'Elenco Prezzi Unitari per le quali è evidenziato il riferimento di origine, la revisione sarà dunque effettuata considerando la variazione registrata dall'articolo corrispondente nel listino di origine, indicato puntualmente nella descrizione di ogni voce, applicando il ribasso offerto in sede di gara alla sola quota parte ribassabile.

Per le voci dei canoni e per le voci dell'Elenco Prezzi senza un riferimento di origine, verrà applicato l'adeguamento ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del Codice. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi ai prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (indice FOI) senza tabacchi, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, rilevati nell'anno contrattuale precedente. In ogni caso, il nuovo prezzo così revisionato sarà soggetto al ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.

Le parti concordano altresì atto che non troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

ART. 9 PROGRAMMA DEL SERVIZIO

Successivamente alla stipula del contratto d'appalto e prima della consegna del servizio si terrà una riunione nel corso della quale l'Appaltatore dovrà presentare alla Società, a norma dell'articolo 32, comma 9, allegato I.7 del Codice, il programma esecutivo del servizio nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento del servizio alle scadenze contrattualmente stabilite per la

liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma sarà dettagliato per i primi 30 giorni, mentre rappresenterà una previsione di massima per i successivi giorni contrattuali; il programma, una volta approvato dal Direttore di Esecuzione del Contratto, sarà allegato al verbale di consegna del servizio; nel prosieguo del servizio l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma dettagliato del servizio e la previsione di massima del servizio previsti per il periodo successivo. Il programma esecutivo del servizio dovrà comunque prevedere il rispetto dell'Ordine di Servizio emesso dalla Società ogni inizio anno e relativo ai periodi di non occupazione della sede autostradale. Il programma esecutivo del servizio dovrà essere aggiornato in funzione dell'effettivo andamento del servizio e/o modificato su richiesta del Direttore di Esecuzione del Servizio in base ad esigenze della Società; per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della Direzione del Servizio, un grafico che dovrà evidenziare, per ciascun cantiere:

- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie del servizio, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente all'avanzamento del servizio;

- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione del servizio; tali direttive non autorizzano l'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta. La Direzione del servizio si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo del servizio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie motivate necessità senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere. La Società si riserva, inoltre, la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti del servizio in relazione a determinate esigenze. A richiesta della Società, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte del servizio in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione del servizio in piena sicurezza; l'Appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva consegna del servizio, dà la facoltà alla Società di non stipulare o risolvere il contratto e di incamerare la garanzia versata dall'Appaltatore.

ART. 10 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La consegna del servizio avverrà entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'articolo 17, del Codice.

La Società comunicherà all'Appaltatore, tramite il DEC, il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna del servizio. Della consegna del servizio verrà redatto apposito verbale.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile di cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione del servizio fissati dal presente contratto.

I tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Società

all'Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli e riferire alla Società le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Società, anche tramite il RUP o il DEC, si riserva di dare di volta in volta.

Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore del servizio per la consegna, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, dell'allegato II.14 del Codice, la Società ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Ai sensi dell'articolo 3, dell'allegato II.14 del Codice, la consegna del servizio potrà essere effettuata anche in più volte, cioè frazionata con successivi verbali di consegna parziale: il direttore del servizio provvede alla consegna parziale del servizio nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura del servizio da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione del servizio che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzato il servizio previsto dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei servizi. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal DEC. Quando il DEC provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Società, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 12, dell'allegato II.14 del Codice. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 3, comma 14, dell'allegato II.14, del Codice. È facoltà della Società non accogliere l'eventuale istanza di recesso nei casi previsti dal Capitolato speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'allegato II.14 del Codice.

La Società, nell'ambito del presente appalto, si riserva il diritto insindacabile di assegnare del servizio di qualsiasi tipo e importo anche ad altre imprese senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 11 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

In tema di sospensione e ripresa dell'esecuzione del servizio e proroga del tempo contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 121 e dell'articolo 8, dell'allegato II.14 del Codice.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere il servizio.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Codice il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che del servizio procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito verbale di sospensione contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, dell'allegato II.14 del Codice.

La sospensione del servizio può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di

necessità o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione perduri per una durata superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice, può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della Società alla richiesta di risoluzione di cui al periodo precedente, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. All'Appaltatore non è dovuto alcun ulteriore indennizzo.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 6, del Codice, qualora successivamente alla consegna del servizio insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio per cause imprevedibili o di forza maggiore, il DEC, con proprio verbale ordina la sospensione parziale del servizio. L'Appaltatore, in tal caso, deve proseguire le parti del servizio eseguibili.

Eventuali contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del servizio disposte ai sensi dell'articolo 121, commi 1, 2 e 6, del Codice, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Qualora la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata delle medesime, l'iscrizione di eventuali riserve deve essere effettuata, sempre a pena di decadenza, nei verbali di ripresa del servizio.

Trova applicazione l'articolo 8, comma 2 dell'Allegato II.14, del Codice.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Venuti meno i motivi della sospensione, il direttore del servizio procede secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, dell'Allegato II.14, del Codice, alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e non sia stata disposta la ripresa del servizio stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore del servizio perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione del servizio.

La sospensione parziale del servizio comporta il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare del servizio non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del servizio previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Società. Trovano applicazione l'articolo 120, commi 10 e 11, nonché l'articolo 121 commi 8 e 9, del Codice.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dall'articolo 121, comma 8, del Codice, l'Appaltatore ultima del servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

ART. 12 CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITÀ'

Il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto e compilando i relativi documenti contabili.

Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni del contratto, del Capitolato e dell'offerta tecnica. Tale accertamento è comunicato al RUP.

Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'importo di ogni pagamento, al lordo delle ritenute di legge, è determinato applicando alle quantità di prestazioni effettivamente eseguite a "misura" i prezzi unitari di elenco, opportunamente ribassati in base all'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del DEC.

ART. 13 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Il DEC, sia con disposizioni verbali sia tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto dall'articolo rubricato "Contestazioni e riserve".

Il DEC redige per il RUP relazioni e processi verbali di accertamento di atti o fatti connessi all'andamento della prestazione oggetto di appalto.

Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto, negli elaborati progettuali e nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

Le attività di controllo del DEC sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità della prestazione, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel Capitolato speciale;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi, delle quantità e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 107, comma 2, del Codice.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 120 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto dell'introduzione da parte dell'Appaltatore di modifiche non preventivamente autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest'ultima potrà rivalersi in qualunque sede nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni

subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dell'allegato II.14, del Codice in caso di modifiche al progetto non disposte dal DEC, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino secondo le disposizioni fornite dal direttore del servizio e con spese a carico dell'Appaltatore medesimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente previsti. L'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto né richiedere alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo ai servizi. La Società ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'allegato II.14 del Codice, redige perizia suppletiva. Quest'ultima sarà accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la Società disponga ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, lo comunica all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 212, del Codice.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni per un valore oltre al quinto dell'importo del contratto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del servizio e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sarà sottoscritto tra le parti opportuno atto aggiuntivo al Contratto.

In riferimento alle modifiche in corso di esecuzione del contratto eventuali atti aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della Convenzione vigente tra l'Ente Concedente e la Società medesima.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, dell'allegato II.14 al Codice, il DEC potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

ART. 15 PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica come di seguito elencati:

- l'acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di indicazione dei percorsi stradali alternativi;
- l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori flessibili);

– l'esecuzione della guardiania diurna e notturna dell'intera segnaletica stradale;
La movimentazione della segnaletica temporanea dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal "Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea" della Società
Gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale dovranno aver eseguito un corso di formazione specifico secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più possibile, essere composta dagli stessi operatori.
L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla DEC e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore.
L'Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale "Norme di Sicurezza per l'esecuzione del servizio in autostrada in presenza di traffico" facente parte integrante del contratto e a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019.
La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 ("Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. straordinario).

ART. 16 CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEL SERVIZIO

Il DEC provvederà a redigere la contabilità in funzione del procedere dell'intervento secondo le norme di cui all'articolo 115 e dell'allegato II.14, del Codice nonché del presente schema di contratto.

La contabilità sarà tenuta in base alle quantità delle prestazioni eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto nel rispetto dell'articolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del presente schema di contratto e ferma la facoltà dell'Appaltatore di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE" del presente schema di contratto, pena la decadenza di ogni diritto o pretesa dell'Appaltatore medesimo al riguardo.

A tal fine l'Appaltatore dovrà predisporre ogni necessario elaborato, anche grafico, utile alla redazione della contabilità (in formato DWG o DXF) e ritenuto necessario dal personale tecnico della Società.

Le quantità del servizio e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale – Prescrizioni Tecniche .

L'importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all'articolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del presente schema di contratto, è commisurato alla effettiva quantità di lavoro eseguito e risulterà dalla somma del servizio "a misura" liquidati applicando i prezzi unitari, opportunamente ribassati, ad eccezione dei costi della manodopera non ribassabili ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice salvo quanto espressamente previsto al comma 14 dello stesso articolo, e dei costi della sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle apposite voci di elenco prezzi, anch'essi non suscettibili di ribasso.

Ciascuna rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall'Appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell'articolo "ORDINI

DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO" del presente schema di contratto e del Codice.

Dall'importo di ogni Stato di Avanzamento del Servizio sarà detratto, in proporzione, l'importo dell'anticipazione eventualmente erogata all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice e dell'articolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del presente schema di contratto.

ART. 17 RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco il servizio e/o non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricadano il servizio di appalto, è tenuto a depositare presso la Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile, e destinato per tutta la durata dell'appalto a domiciliare nel comune o nei comuni interessati dal servizio o circostanti, alla quale è stato conferito mandato di rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche:

- a) di sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta del servizio, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- b) di ricevere, sottoscrivere e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dal DEC;
- c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, valida la sua firma atta a rappresentare l'Appaltatore tanto quanto quella dell'Appaltatore medesimo;
- d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dal DEC.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del DEC per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al DEC, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società con lettera raccomandata o a mezzo PEC le generalità dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e costruttivo delle opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in possesso dei necessari titoli abilitanti all'esercizio della professione ed essere iscritti ai relativi albi professionali in conformità con le norme vigenti ed avere comprovata esperienza nella progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta

esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto al servizio e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento del DEC; la stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto al servizio, senza rispondere delle conseguenze.

La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dal DEC che verrà designata dalla Società medesima.

ART. 18 PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue il servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alla corretta esecuzione del servizio a termini di Capitolato.

Il personale deve essere in possesso di tutte le abilitazioni e capacità necessarie all'effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio, come specificato nel Capitolato speciale.

Il personale che non possenga i sopracitati requisiti di idoneità non potrà essere autorizzato alle attività inerenti il servizio.

Il personale dovrà possedere esperienza acquisita in luoghi di esecuzione delle prestazioni con presenza di traffico e pertanto essere già edotto e formato per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza.

ART. 19 SERVIZI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI

La Società ha la facoltà di apportare al contratto le modifiche che reputerà opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 120 del Codice. Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci nell'elenco prezzi e per l'impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:

- a) desumendoli dai prezziari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto dell'articolo 31, comma 2, dell'allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore di Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore.

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il Direttore di Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore.

Ove l'introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità del servizio. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera.

Qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 20 CONTO FINALE

Il DEC, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e) dell'allegato II.14, del Codice, compila il conto finale del servizio a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

All'atto della firma del conto finale, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione e all'articolo 212 del Codice o l'accordo bonario e all'articolo 210 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

ART. 21 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri specificati nel contratto e nei relativi allegati, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di contratto tutti gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- 2) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette al servizio e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- 3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere;
- 4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e più in generale per la esecuzione del servizio; in particolare per:
 - l'allacciamento di cantiere all'energia elettrica, all'acquedotto e alla canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o meteoriche in genere;
 - l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la formazione dell'accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il ricavo di cave di prestito;
 - le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di protezione;
 - le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi;
 - le interferenze con proprietà private e/o immobili;
 - il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore di Esecuzione del Contratto e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente;
 - la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva

autorizzazione da parte del D.E.C., e il successivo ripristino della barriera di sicurezza spartitraffico al termine del servizio;

- tutto quant'altro necessario alla esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque nella cui giurisdizione si svolgeranno il servizio, in merito agli attraversamenti di fiumi e corsi d'acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, piste ciclabili;

- 5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a disposizione dalla Società: l'asportazione dello strato vegetale, il suo deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale idoneo a rendere l'area utilizzabile, l'asportazione dello stesso a fine del servizio, la stesa del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per il ripristino della fertilità iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
- 6) l'esecuzione del lavoro con più squadre in contemporanea, anche in più turni, sia feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi del servizio in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi; l'esecuzione di modeste quantità di lavorazioni anche in modo discontinuo e in più fasi, anche di notte e con limitazioni dell'orario del lavoro diurno; l'attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle lavorazioni in orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione;
- 7) l'esecuzione del servizio in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso del servizio rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore; l'Appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con il DEC ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;
- 8) l'esecuzione degli scavi, con le modalità previste dalle relative voci di elenco prezzi, da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla committenza, anche in più strati di limitata profondità, al fine di consentire l'effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell'interesse archeologico;
- 9) l'esecuzione del servizio in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee telefoniche, etc.) con l'onere dell'esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per eseguire il servizio in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee;
- 10) la fornitura e l'installazione, prima dell'inizio del servizio, dei cartelli riportanti le indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 01.06.1990, secondo le disposizioni fornite del D.E.C sul loro numero, posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 119 del Codice, nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- 11) la presentazione al DEC, prima dell'avvio del cantiere, di una relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;
- 12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e

compensato ogni onere per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, nonché l'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti norme, per l'apprestamento e l'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il rispetto di tali limiti;

- 13) la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:
- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;
 - predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
 - impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
 - provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata interessata del servizio;
 - trattamento delle acque reflue fino a riportarle all'interno dei parametri previsti dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici;
 - predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;
- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine del servizio;
- 14) la messa a disposizione, per tutta la durata del servizio, nell'ambito del cantiere principale in posizione da concordare con il Direttore di Esecuzione del Servizio, di adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione del Servizio e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax e fotocopiatrice; a carico dell'Appaltatore saranno, inoltre, le relative spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria, il canone telefonico;
- 15) l'impianto di idonei edifici per l'alloggio del personale addetto al servizio e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno essere in un'idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio;
- 16) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità dell'opera, o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benessere del DEC; la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per l'esecuzione del servizio, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;
- 17) la messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti, per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo del servizio nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato Speciale e quelle ulteriori che il DEC ritenga di effettuare;

- 18) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono il servizio anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

- 19) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone, addetti al servizio, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del presente schema di contratto "OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA"; l'Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;

- 20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di appalto.

L'Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e provviste, di avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come della sua esecuzione.

I progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione del Servizio. Il progetto costruttivo di dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità necessarie di tutte le opere civili (opere d'arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni, pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici. L'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione del Servizio su base informatica (nei formati che saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati dall'Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale in qualità di tecnico per conto dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sottoporrà all'approvazione della Direzione del Servizio il progetto costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal programma di dettaglio delle attività di cui all'articolo "Programma dei servizio" del presente schema di contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista nel programma stesso per la relativa esecuzione.

La Direzione del Servizio è tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a far conoscere le proprie determinazioni in proposito.

L'Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei formati che saranno indicati dalla Direzione del Servizio) e cartaceo, tutti i disegni costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. L'Appaltatore è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione del Servizio. A tale riguardo l'Appaltatore può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari.

Al termine del servizio l'Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi topografici concordati con il D.E.C.. Entro sessanta giorni dall'ultimazione del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione del Servizio la restituzione grafica di tale rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione del Servizio ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o altro formato che sarà indicato dalla Direzione del Servizio stessa;

- 21) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'articolo "TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI" del presente schema di contratto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali;
- 22) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova (confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione del Servizio o dall'Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati dal DEC. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza del Servizio oggetto del presente appalto, hanno la facoltà di eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l'Ente Concedente e la Società; l'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza dell'Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato.
L'Impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale del DEC e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di funzionalità e sicurezza;
- 23) la messa a disposizione da parte dell'Appaltatore degli schemi di carico per il collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la Direzione del Servizio e con il collaudatore;
- 24) lo sgombero, a servizio ultimato, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze;
- 25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'impianto e all'esercizio del cantiere e concernenti l'esecuzione del Servizio;

- 26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal DEC; è fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dal DEC o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;
- 27) l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
- 28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa;
- 29) la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi del Servizio, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;
- 30) la fornitura del "Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti" aggiornato in ottemperanza all'articolo 41, comma 8, del Codice nonché all'articolo 27 dell'Allegato I.7 del Codice;
- 31) la fornitura, alla Società, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine del servizio e comunque non oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta in formato DWG o DXF:
- a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di 1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali finiture; in particolare in eventuali locali dovrà essere evidenziata la superficie netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l'altezza netta interna e qualsiasi altro dato utile all'ottenimento della agibilità ed a successivi interventi di manutenzione;
 - b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento, esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi unificati, con evidenziazione dell'inserimento di tali impianti all'interno dell'opera realizzata; ogni impianto dovrà essere corredato da relazione tecnico-descrittiva e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se sono presenti impianti, che richiedono, a seguito di norme vigenti, autorizzazioni, collaudi, agibilità, nulla osta da parte di organi di vigilanza e controllo, l'Impresa dovrà predisporre tempestivamente la documentazione e quanto di propria competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove strumentali, calcoli di controllo, necessari per l'ottenimento di tali permessi e nulla osta; l'Impresa dovrà consegnare alla Società tutte le certificazioni, prodotte dalle ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e macchinari compresi e facenti parte integrante degli impianti oggetto dell'appalto;
 - c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle armature, di tutte le parti strutturali (presenti all'interno dell'opera realizzata; ogni parte strutturale dovrà essere corredata da relazione tecnico-descrittiva ed a relazione di calcolo (in n. 3 copie).
- La documentazione sopra richiesta dovrà altresì essere preparata e consegnata, su richiesta specifica della Società, anche prima dei termini sopra assegnati, nel caso la Società stessa intendesse disporre l'agibilità di parte o di tutta l'opera realizzata;
- 32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di

servizio (quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini, etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto;

- 33) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell'Appaltatore dagli allegati di progetto, dal bando di gara o dalla lettera di invito, dal disciplinare, dall'offerta tecnica presentata e dalla normativa tecnica di riferimento.

ART. 22 PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione del servizio in presenza di traffico ed in particolare:

- dagli oneri specificati all'articolo "PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE";
- dalla frammentarietà del servizio che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile del DEC;
- dalla necessità di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta concordato con il DEC;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone del servizio;
- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione del servizio.

Prima dell'apertura del cantiere l'Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione da parte della Società o dell'Ente proprietario e/o concessionario della strada.

L'autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il cantiere.

ART. 23 SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni previste dal contratto. La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione della Società, purché il subappalto non sia vietato ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del Codice e l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di opere che intende subappaltare. L'autorizzazione al subappalto viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti dall'articolo 119, comma 4 del Codice e, più in generale, prescritti dalla normativa vigente.

La Società, previa specifica richiesta da parte dell'Appaltatore e consegna da parte del medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 119, comma 4 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale

termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

L'impresa subappaltatrice:

- deve necessariamente essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (white list), qualora il contratto di subappalto o il subcontratto riguardi attività o lavorazioni ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'impresa subappaltatrice/subcontraente;
- è responsabile in solido con l'Appaltatore nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come previsto ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice;
- è tenuta al possesso delle certificazioni e delle iscrizioni a eventuali registri regionali e nazionali necessari all'espletazione delle specifiche attività oggetto del subappalto.
- è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Società, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- per il tramite dell'Appaltatore, trasmette alla Società prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'articolo 119, comma 15, del Codice.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore deve presentare tutta la documentazione che viene richiesta dalla Società. Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 120 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare deve avvenire al momento dell'affidamento all'Appaltatore delle predette prestazioni modificate.

L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Società, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L'Appaltatore:

- richiede alla Società autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato;
- deposita il contratto di subappalto, allegando le dichiarazioni indicate all'articolo 119, comma 16, del Codice, presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto trasmettendo, contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto,

la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- presenta copia autentica del Contratto, depositato presso la Società;
- comunica, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Devono, altresì, essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del sub-contratto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società corrisponde direttamente al subappaltatore, ai cottimisti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera ee) dell'allegato I.1 del Codice ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini dell'emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l'Appaltatore deve trasmettere la contabilità relativa alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l'importo da corrispondere al subappaltatore ed evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di subappalto.

La contabilità deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore, deve trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa subappaltatrice e comunque alla redazione di ogni stato di avanzamento delle prestazioni, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alla medesima impresa subappaltatrice. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Società procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del Codice.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni la Società riscontri situazioni di indisciplina,

incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa può richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 119, commi 18 e 20, del Codice.

ART. 24 CONTESTAZIONI E RISERVE

Per quanto attiene a contestazioni e riserve, si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 115, 121 del Codice e agli articoli 7 e 34 dell'allegato II.14, del Codice.

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

È onere dell'Appaltatore, a pena di decadenza, iscrivere le riserve sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, è onere dell'Appaltatore iscrivere le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. A pena di inammissibilità, il contenuto della riserva deve contenere le informazioni individuate dal comma 2 dell'articolo 7 dell'allegato II.14 del Codice, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del servizio, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione l'Appaltatore dovrà esplicitare le riserve iscritte e quantificare l'importo al quale ritiene di aver diritto.

L'omessa o tardiva iscrizione da parte dell'Appaltatore secondo le modalità ed i termini di cui sopra o la mancata o tardiva esplicitazione e quantificazione delle riserve, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

In caso di contabilizzazione del servizio in partita provvisoria, sui libretti e di conseguenza sugli altri documenti contabili l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le partite provvisorie vengono portate in detrazione.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 210 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il

RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

ART. 25 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, per se e per i suoi dipendenti o collaboratori, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, la Società, i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire l'esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare danni a sopra/sottoservizi di varia natura e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo presenti nelle zone di esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati agli stessi.

L'Appaltatore deve tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

Ai fini suddetti l'Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nel presente schema di contratto.

ART. 26 GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone, danni all'ambiente o alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DEC redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 27 DANNI SUBITI DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive e comunque a sostenere le eventuali spese necessarie a garantire il corretto svolgimento del servizio.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, furti, avarie o danni subiti durante il corso del servizio.

ART. 28 DANNI DA FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore del servizio entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, il DEC procede tempestivamente, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore del servizio;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene del servizio di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla misurazione fatta dal DEC. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione del servizio eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Non saranno considerati danni da forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interrimenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata durezza.

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Restano pertanto a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 29 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore presenta la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 117, comma 8, del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione delle prestazioni.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Rata di saldo

Ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Polizza CAR

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, commi 10 e 11, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato a costituire e consegnare almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio nonché per danni causati a terzi in corso di esecuzione, per i seguenti importi:

- "Danni alle cose":
 - "*Danni alle opere*" per l'importo di aggiudicazione del servizio;
 - "*Danni alle opere preesistenti*" per Euro 200.000,00 (duecentomila);
 - "*Demolizione e sgombero*" per Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- "Responsabilità civile verso terzi" per Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 117 del Codice, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

ART. 30 ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda la gestione del servizio, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal presente schema di contratto, dal Codice e dai relativi allegati.

Il DEC ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato II.14, del Codice, impartisce all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio:

- redatti in forma scritta;
- comunicati all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi, non potendo sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio, compresi quelle riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di presentare le sue osservazioni e riserve, in base all'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE" del presente schema di contratto. L'Appaltatore non potrà pertanto rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del DEC

Il DEC potrà altresì disporre mediante ordini di servizio, che l'Appaltatore esegua:

- il servizio in un determinato ordine e periodo e che proceda, con ritmo più o meno celere all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che il servizio siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della normativa vigente, senza che abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo;
- ogni attività necessaria per eliminare eventuali irregolarità. Salvo e riservato il riconoscimento alla Società di danni eventualmente subiti, qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte.

La Società si riserva comunque la facoltà di far demolire a cura e spese dell'Appaltatore il servizio eseguiti arbitrariamente o in difformità alle previsioni progettuali o degli ordini di servizio impartiti, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento dei danni conseguenti.

Tutti, indistintamente, il servizio ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo all'uopo assegnato.

Il servizio che, ad insindacabile giudizio del DEC, saranno definiti "urgenti" dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme le cause di risoluzione di cui all'articolo 122, comma 1, del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto in caso di decadenza dei requisiti generali in capo all'Appaltatore o qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro II del Codice.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia, in contraddittorio con l'Appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Se, al di fuori di quanto previsto dall'articolo 122, comma 3, del Codice, l'esecuzione delle prestazioni è ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del

contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Se scaduto il termine l'inadempimento permanga, la Società redige processo verbale in contraddittorio e risolve il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A titolo esemplificativo, costituiscono grave inadempimento e/o prestazione ritardata da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni:

- a) frode o negligenza grave;
- b) interruzione dell'esecuzione del contratto non autorizzata dal DEC, anche in pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- c) ritardi nell'esecuzione del servizio tali da compromettere il compimento degli interventi nel termine prefissato ovvero la buona riuscita dell'esecuzione del servizio, anche per divergenze in ordine alla condotta tecnica, alla contabilità del servizio, e/o per qualsiasi altra causa non giustificabile.

Qualora la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà della Società risolvere il contratto per inadempimento.

Qualora, nell'arco di un anno contrattuale, si dovessero verificare almeno tre ritardi con applicazione della relativa penale, si potrà dar luogo alla risoluzione contrattuale per persistente inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni.

ART. 32 RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 123 e dall'allegato II.14 del Codice, recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore sia delle prestazioni regolarmente eseguite, sia del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'articolo 123 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo "CONSEGNA DEL SERVIZIO" per l'ipotesi della mancata consegna del servizio da parte della Società.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 123 e dall'allegato II.14 del Codice.

ART. 33 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Appaltatore deve ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo "TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI".

L'Appaltatore comunica per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procede, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redige apposito

certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

ART. 34 VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

In seguito all'ultimazione delle prestazioni e alla redazione del relativo certificato, il DEC procede alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto alle prescrizioni di contratto.

In esito a tale verifica, il DEC emette il certificato di verifica di conformità, contenente almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione e all'approvazione del Certificato di verifica di conformità, effettuato l'accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore e dei subappaltatori, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo delle prestazioni eseguite, delle trattenute sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuate e allo svincolo della garanzia definitiva.

ART. 35 SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 36 DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al contratto, verranno svolte da nato a..... il

ART. 37 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it

ART. 38 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto e in particolare:

- l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'Appaltatore dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle prestazioni oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.

ART. 39 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico”, nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento “Politica” di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell’Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L’informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l’assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 40 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica ufficiali.

ART. 41 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all’arbitrato.

ART. 42 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- a) capitolato speciale;
- b) schema di contratto;
- c) elenco prezzi;
- d) computo metrico;
- e) DUVRI;
- f) quaderno segnaletica;
- g) offerta tecnica;
- h) offerta economica.

ART. 43 FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore può in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo, applicata *una tantum* in proporzione al valore del contratto stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'allegato I.4 al medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023;
- è da registrarsi solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne richiede la registrazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 44 SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo, quantificata in euro, è assolta dall'Appaltatore al momento della stipula con modalità telematiche utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali ulteriori spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto.